

Pensionati: NO a incarichi di studio e consulenza, dubbi su collaborazioni o attività professionali

La riforma della pubblica amministrazione sotto la lente di ingrandimento. Forse non tutto è vietato ai pensionati

La recente riforma della pubblica amministrazione (decreto legge n. 90 del 2014) ha introdotto il divieto di affidare a pensionati incarichi dirigenziali o di consulenza, se non a titolo gratuito. La formulazione della norma però ha fatto sorgere alcuni interrogativi su altri tipi di collaborazioni come gli incarichi professionali tipici dei medici. A questo proposito ci scrive per chiarimenti una dottoressa che vorrebbe pensionarsi da ospedaliera per continuare a lavorare in

forma ridotta in qualità di specialista ambulatoriale.

Sono un medico dipendente ospedaliero del Ssn molto prossima al raggiungimento di tutti i requisiti per poter eventualmente accedere alla cosiddetta "opzione donna" (L. 243/2004) per il trattamento di quiescenza con il calcolo interamente contributivo.

La mia intenzione era, una volta conseguito il trattamento pensionistico sia pure a condizioni particolarmente penalizzanti, di continuare ad esercitare la professione come specialista ambulatoriale con contratto Su-

mai essendo già inserita favorevolmente in varie graduatorie provinciali.

Purtroppo mi pare di aver inteso che il recente decreto legge sulla pubblica amministrazione impedirà tale opportunità professionale anche in forma di incarichi temporanei e/o sostituzioni.

Chiedo conferma circa l'interpretazione di tale disposizione dovendo ancora esercitare l'opzione per l'eventuale trattamento di quiescenza.

Inoltre, qualora tali disposizioni di legge dovessero applicarsi nello specifico anche alla medicina specialistica ambulatoriale, tale normativa è da considerarsi definitiva

oppure con qualche possibilità di revisione futura?

Pur comprendendo l'esigenza di agevolare l'accesso alle opportunità lavorative per i giovani colleghi, credo che essi vadano aiutati nel far sì che possano essere liberati posti di lavoro effettivi negli organici della p.a. lasciando altri sbocchi ai colleghi più anziani che hanno già trascorso molti anni di attività nelle corsie ospedaliere e che desiderano proseguire ad esercitare la professione in condizioni più consone alle loro attuali risorse fisiche.

“Credo che i giovani vadano aiutati liberando posti di lavoro effettivi negli organici della pubblica amministrazione. Un incarico di un numero contenuto di ore/settimana, magari anche saltuario in forma di sostituzione, potrebbe essere più confacente a un medico più anziano, che desiderasse integrare una pensione ridotta”

Mi pare che un incarico di un numero contenuto di ore/settimana, magari anche saltuario in forma di sostituzione, sia più confacente ad un medico più anziano, che desiderasse integrare una pensione ridotta, piuttosto che ad un giovane collega che necessita di un posto di lavoro da dipendente in ruolo ed a tempo pieno che gli consenta di affrontare gli impegni che la vita gli presenta (famiglia, mutuo per la casa, ecc). Senza contare che se non si incoraggiano i medici più anziani a compiere certe scelte, essi continueranno ad occupare posti di lavoro che sono più costosi per il Ssn di quanto non lo sarebbero se fossero occupati da un giovane medico.

Lettera firmata (provincia di Genova)

DECRETO LEGGE 90/2014 E DIVIETO DI INCARICHI AI PENSIONATI

risponde **Claudio Testuzza**

Con il decreto legge n. 95 del 2012 era stato introdotto, in passato, il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

La disposizione allargava, di fatto, il fronte dell'intervento, meno restrittivo, proposto in passato con una disposizione della legge n. 724 del 1994 (legge finanziaria) in cui il legislatore si limitava ad indicare che i destinatari erano solamente i dipendenti cessati per conseguire il pensionamento di anzianità e non di vecchiaia per limiti d'età.

Il decreto legge numero 90/2014 ha allargato ai lavoratori in quiescenza del settore privato ciò che era già previsto per i dipendenti del settore pubblico

La norma del 2012 estendeva, invece, il divieto a tutti i dipendenti collocati in quiescenza, senza alcuna distinzione tra pensione di vecchiaia e anzianità. Dalla relazione tecnica del Senato si leggeva infatti che la disposizione era “intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell'affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni [...]”.

L'articolo 6 del recente decreto legge n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, quest'estate dalla legge n. 114 del 2014) ha poi introdotto il divieto di attribuire ai pensionati incarichi dirigenziali, direttivi o in organi di governo ma, per quanto riguarda gli incarichi di studio e di consulenza, ha solo allargato ai lavoratori in quiescenza del settore privato ciò che in realtà era già previsto per i dipendenti del settore pubblico.

Rimane pertanto da potersi concludere che la limitazione prodotta dalla legge riguarda esclusivamente incarichi di studio e di consulenza, mentre sarebbero tuttora possibili, per i lavoratori pensionati, le varie collaborazioni o le attività professionali, come ad esempio, il conferimento di incarico di medico specialista ambulatoriale. Tuttavia il paragrafo successivo della legge, stabilendo che gli incarichi e le collaborazioni sono solo a titolo gratuito, apre ad una possibile interpretazione più restrittiva della norma.